

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

- Cons. Claudio ZUCHELLI Presidente
- Avv. Francesco de BEAUMONT Componente, Rel.
- Cons. Ermanno de Francisco Componente
- Cons. Eugenio Mele Componente
- Cons. Nicola Russo Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento in grado di appello proposto da ROSA Michele,

C o n t r o

La decisione n. 3 del 30 agosto 2010 assunta dai Commissari Sportivi a seguito della gara "7° Slalom di 7° Slalom Comune di Montescaglioso" svoltasi in Montescaglioso nei giorni 28 e 29 agosto 2010.

F A T T O

Il ricorrente assume di aver partecipato al "7° Slalom di 7° Slalom Comune di Montescaglioso" svoltasi in Montescaglioso nei giorni 28 e 29 agosto 2010.

A seguito delle verifiche post-gara l'appellante proponeva reclamo nei confronti del concorrente n. 95 Giuseppe Eldino che correva in classe S7, denunciando una irregolarità tecnica riguardante l'attacco della sospensione posteriore alla scocca.

Con l'impugnata decisione il Collegio dei CC.SS. dichiarava le vetture conformi alla NS 18 art. 21.10.3.3 e, pertanto, rigettava il reclamo.

Ha proposto appello il Rosa denunciando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 21.10.3.3 (sospensione) e dell'art. 21.10.3.5 (telaio).

Lo stesso, in particolare, ritiene che non possa essere modificata la scocca né i punti di attacco delle sospensioni né, tantomeno, i longheroni destro e sinistro.

A seguito della interposizione dell'appello la vettura è stata sigillata.

Ha depositato una memoria difensiva l'Eldino il quale ha ribadito la conformità tecnica della parte reclamata; ha anche eccepito la mancanza d'interesse diretto da parte dell'appellante.

All'udienza sono comparse le parti come da verbale a parte.

DIRITTO

Preliminarmente va detto che sussiste l'interesse a ricorrere in quanto dalla eventuale esclusione del contro interessato (Eldino) il Rosa ne gioverebbe a causa della modifica della classifica sia in termini di classifica della gara che del campionato.

Esaminando il motivo di ricorso occorre osservare che il veicolo in questione corre come vettura "Speciale Slalom", quindi assoggettata alla normativa di cui alla NS 18, art. 21.10.3.

Detta norma prevede, al punto 3, che il tipo di sospensione omologato vada conservato ma tutto il resto ben può essere modificato ad eccezione dei longheroni laterali inferiori.

Dalla documentazione in atti (verbali dei CC.TT. e foto) non si evince che sia stata violata la norma in una sola delle sue parti né l'appellante ha inteso dare una diversa dimostrazione.

Il verbale n. 2 dei Commissari Tecnici è più che esauriente sul punto e, addirittura, a dimostrazione allega una copiosa e chiara documentazione fotografica.

Di conseguenza ed in mancanza di diverse dimostrazioni, l'appello va accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello rigetta l'appello proposto da ROSA Michele disponendo l'incameramento del deposito cauzionale e la restituzione della vettura all'Eldino Giuseppe.

Manda alla CSAI per gli adempimenti di conseguenza.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2010

IL PRESIDENTE (Cons. Claudio Zucchelli)

IL RELATORE (Avv. Francesco de Beaumont)